

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1471

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIORI

Disciplina dei *trust* istituiti in favore di persone portatrici di *handicap*

Presentata il 10 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, recante la disciplina dei *trust* istituiti in favore di persone portatrici di *handicap*, ha l'obbiettivo di rendere più concreto e prolungato nel tempo l'intervento di sostegno familiare e della società nei confronti delle persone portatrici di *handicap*.

Lo strumento più adeguato è il *trust* che, come il diritto anglosassone ci ha insegnato, risulta lo strumento giuridicamente più moderno e azionabile per garantire un sostegno duraturo ai portatori di *handicap*.

La presente proposta di legge, elaborata dalla benemerita Associazione Sipario di Firenze, è composta da trentatré articoli.

All'articolo 1 si definisce il riconoscimento generale dell'istituto del *trust* con particolare riferimento alle persone portatrici di *handicap*, così come individuate

dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguentemente distinguendo tra *trust* in favore di singole persone portatrici di *handicap* e *trust* in favore di categorie di persone portatrici di *handicap*.

Agli articoli 2 e 3 si chiariscono gli obiettivi del *trust* specificatamente rivolto ai « singoli » o a « categorie ».

All'articolo 4 si prevede che il *trust* possa avere beneficiari finali individuati.

All'articolo 5 si contempla la possibilità che il *trust* di scopo possa essere privo di beneficiari *ad hoc* riguardando finalità di assistenza, sostegno e cura di persone portatrici di *handicap*.

Il disponente è una figura prevista all'articolo 6 mentre nell'articolo 7 si individuano le forme tramite le quali è possibile istituire il *trust*.

All'articolo 8 si prevedono le norme riguardanti il *trust*, come individuato dal-

l'atto istitutivo del *trustee*, nonché l'obbligo di rendiconto in favore del guardiano, figura delineata all'articolo 12.

L'articolo 9 norma la disciplina del patrimonio in *trust* mentre l'articolo 10 specifica le forme dell'impiego e dell'amministrazione del patrimonio.

L'articolo 11 prevede che il *trust* sia tenuto a conservare il libro degli eventi, mentre l'articolo 12 prevede che l'atto istitutivo del *trust* debba contenere la nomina di uno o più guardiani di cui si delineano le caratteristiche e le prerogative.

L'articolo 13 reca le norme concernenti le possibilità di adesione al *trust* mentre l'articolo 14 stabilisce le disposizioni processuali.

Il capo II svolge il determinante ruolo di chiarire la disciplina tributaria del *trust* considerando, all'articolo 15, l'opzione del *trust* per il regime agevolativo, mentre all'articolo 16 si istituisce l'anagrafe unica dei *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* presso il Ministero dell'economia e delle finanze e all'articolo 17 si contempla la relativa esenzione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Parallelamente, all'articolo 18 si prevede la riduzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di tutti i *trust* in questione e all'articolo 19 sono previste agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.

L'articolo 20 disciplina le erogazioni liberali, mentre l'articolo 21 reca norme sull'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'articolo 22 concerne le disposizioni in materia di ritenute alla fonte, mentre gli articoli 23, 24 e 25 concedono e prevedono le esenzioni dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie e catastali, dalle tasse sulle concessioni governative e dai tributi locali.

L'articolo 26 prevede agevolazioni in materia di imposta di registro, mentre l'articolo 27 garantisce esenzioni dall'imposta sugli intrattenimenti e l'articolo 28 prevede agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di scritture contabili e di obblighi formali dei *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*.

L'articolo 30 contiene norme di rinvio, mentre gli articoli 31 e 32 prevedendo sanzioni contro eventuali abusi ed elusioni della normativa fiscale e sostanziale individuata.

L'articolo 33, infine, definisce i « titoli di solidarietà » fiscalmente deducibili.

La presente proposta di legge ha la finalità evidente di rendere più civile l'Italia facendo sì che essa si mostri più attenta e disponibile nei confronti dei cittadini portatori di *handicap* e delle loro famiglie, i cui sforzi e « sacrifici » abbiamo il dovere di considerare non come una semplice dimensione privata bensì come una ricchezza e un compito, allo stesso tempo, di tutta la comunità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Definizioni).

1. In attuazione degli articoli 6 e 11 della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, la presente legge, nel riconoscere in generale l'istituto del *trust*, istituisce e disciplina il *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*.

2. Per persona portatrice di *handicap* si intende, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

3. Il *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* si distingue in:

a) *trust* in favore di singole persone individuate portatrici di *handicap*;

b) *trust* in favore di una categoria di persone portatrici di *handicap*.

ART. 2.

(Trust in favore di singole persone individuate portatrici di *handicap*).

1. Il *trust* in favore di singole persone individuate portatrici di *handicap* ha quale fine il mantenimento, il sostegno e l'assi-

stenza di tali persone, per la durata delle loro vite ovvero fino a quando permane la menomazione o la disabilità causa dell'*handicap*.

ART. 3.

(Trust in favore di una categoria di persone portatrici di handicap).

1. Il *trust* in favore di una categoria di persone portatrici di *handicap* ha quale fine il mantenimento, il sostegno e l'assistenza di una molteplicità di persone portatrici di *handicap*.

ART. 4.

(Trust con beneficiari finali individuati).

1. I *trust* di cui agli articoli 2 e 3 possono essere *trust* con beneficiari finali individuati.

2. Il *trust* con beneficiari finali individuati è il *trust* il cui patrimonio residuo al termine del *trust* è destinato a uno o più soggetti singolarmente individuati o individuabili.

ART. 5.

(Trust di scopo).

1. Il *trust* di cui all'articolo 1, può essere un *trust* di scopo, privo di beneficiari individuati o individuabili, qualora sia istituito per finalità di assistenza, di sostegno e di cura di persone portatrici di *handicap*.

2. I *trust* di cui agli articoli 2 e 3 possono prevedere anche uno scopo ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. In caso di sopraggiunta impossibilità di raggiungere lo scopo, il patrimonio residuo del *trust* è restituito al disponente, come definito dall'articolo 6, o ai suoi eredi.

ART. 6.

(Disponente).

1. Disponente è colui che istituisce il *trust* o colui che destina beni per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del *trust*.

2. L'atto istitutivo del *trust* può prevedere che terzi possono incrementare il patrimonio in *trust*, per le finalità indicate dal disponente.

ART. 7.

(Forma).

1. L'atto istitutivo del *trust* è un atto unilaterale *inter vivos* o *mortis causa*, è redatto per iscritto e ha forma autentica ai fini della sua validità.

2. Nell'atto istitutivo del *trust* è inoltre indicato il programma da realizzare per mezzo del patrimonio in *trust*, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3.

3. L'atto istitutivo del *trust* contiene, a pena di nullità, la scelta della legge straniera regolatrice del medesimo *trust*.

4. Gli atti con cui si conferiscono al *trust* beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri sono fatti per atto pubblico.

ART. 8.

(Trustee).

1. L'atto istitutivo del *trust* contiene, a pena di nullità, la nomina e l'accettazione in forma autentica del *trustee*, nonché l'obbligo di rendiconto in favore del guardiano, come definito dall'articolo 9.

2. L'ufficio di *trustee* può essere esercitato dal medesimo disponente ovvero da uno o più persone, siano esse persone fisiche, giuridiche, enti associazioni, soggetti residenti o aventi sede nel territorio italiano.

ART. 9.

(*Patrimonio in trust*).

1. I beni conferiti in *trust* costituiscono un patrimonio distinto e separato rispetto a quello personale del *trustee*, destinati e vincolati alle finalità di cui agli articoli 2 e 3.

2. I beni in *trust* sono segregati rispetto al patrimonio del *trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento. I creditori personali del *trustee* non possono rivalersi sui beni in *trust*.

3. I beni in *trust* non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del *trustee*.

4. Il *trustee* cura ogni formalità al fine di rilevare a terzi la propria qualità di *trustee* ovvero l'esistenza stessa del *trust*.

5. I beni conferiti in *trust* e i loro redditi possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, del codice civile, solo per i debiti contratti dal *trustee* in adempimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

ART. 10.

(*Impiego e amministrazione del patrimonio in trust*).

1. Ferme restando le obbligazioni nascenti dalla legge regolatrice del *trust*, il *trustee* è tenuto ad agire con la diligenza del buon padre di famiglia e deve adottare le misure idonee a tutela delle finalità di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il *trustee* è altresì tenuto ad amministrare e a gestire i beni del patrimonio in *trust* destinando ogni ricchezza e risorsa per le finalità e nei termini indicati nell'atto istitutivo del *trust*. È vietato al *trustee* qualunque impiego della ricchezza o della risorsa per finalità diverse da quelle previste dal presente comma.

3. Il *trustee* può alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del patrimonio in *trust* solo quando ciò è dal medesimo ritenuto necessario per le finalità per le quali il *trust* è stato istituito

e fermi restando i limiti contenuti nell'atto istitutivo del *trust*.

ART. 11.

(Libro degli eventi).

1. Il *trustee* è tenuto a conservare il libro degli eventi, vidimato e bollato in ogni sua pagina.

2. Il *trustee* è tenuto ad annotare sul libro degli eventi ogni accadimento e fatto inerente al *trust*.

ART. 12.

(Guardiano).

1. L'atto istitutivo del *trust* contiene, a pena di nullità, la nomina di uno o più guardiani.

2. L'ufficio di guardiano può essere esercitato dal medesimo disponente ovvero da uno o più persone, siano esse persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni, fondazioni, soggetti residenti o aventi sede nel territorio italiano.

3. Il disponente che è *trustee* ai sensi dell'articolo 8 non può svolgere, a pena di nullità dell'atto istitutivo del *trust*, anche le funzioni di guardiano.

4. Nel *trust* in favore di singole persone individuate portatrici di *handicap* di cui all'articolo 2, laddove una o più delle suddette persone individuate siano interdette, inabilite o sottoposte alla procedura dell'amministrazione di sostegno, l'ufficio di guardiano è svolto dal tutore, curatore o amministratore di sostegno.

5. Il guardiano ha diritto di visionare il libro degli eventi nonché di pretendere dal *trustee* l'adempimento di ogni obbligazione loro imposta dall'atto istitutivo, dalla legge regolatrice del *trust* e dalla normativa vigente in materia.

ART. 13.

(Adesione al *trust*).

1. Al coniuge e a tutti coloro che alla data dell'istituzione del *trust* o nel corso

della durata del *trust* sarebbero legittimati ove in quel momento si aprisse la successione del disponente è data facoltà di manifestare per iscritto la propria adesione alla finalità e allo scopo del *trust*.

2. L'adesione di cui al comma 1 è riportata in calce all'atto istitutivo del *trust* e ad ogni atto di trasferimento dei beni al *trustee* o separatamente espressa con riferimento ad essi. L'adesione inibisce, fino al termine del *trust*, l'esercizio dell'azione di riduzione sugli atti di conferimento compiuti dal disponente a meno che i beni conferiti in *trust* siano manifestamente eccessivi per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3.

3. Al termine del *trust* il soggetto che ha manifestato la propria adesione al medesimo *trust* può esercitare l'azione di riduzione con riferimento al residuo patrimonio del *trust*, senza tenere conto del conferimento iniziale che è stato impiegato nel corso della durata del *trust*.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì decidere di apportare in favore del *trust* di scopo di cui all'articolo 5 i beni e i diritti oggetto della loro futura eventuale quota di legittima, con esplicita dichiarazione resa in calce dell'atto istitutivo del *trust* e ad ogni atto di trasferimento dei beni al *trustee* o separatamente espressa con riferimento a essi.

ART. 14.

(Disposizioni processuali).

1. In caso di gravi irregolarità o di violazione degli obblighi imposti dall'atto istitutivo o dalla legge regolatrice del *trust* ovvero dall'ordinamento, il tribunale, in camera di consiglio, pronuncia la revoca del *trustee* provvedendo contestualmente alla nomina del nuovo *trustee*.

2. Il ricorso può essere proposto dal soggetto portatore di *handicap*, dal guardiano del *trust* e da chiunque vi ha interesse, anche non patrimoniale.

3. Il tribunale, in camera di consiglio, su richiesta del guardiano o del *trustee* o di chiunque vi ha interesse, anche non

patrimoniale, può dare indicazioni al *trustee*, nel rispetto delle finalità e dello scopo dell'atto istitutivo del *trust*.

4. È competente il tribunale del luogo di residenza del soggetto portatore di *handicap* e, per il *trust* di cui all'articolo 3, il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del *trustee*.

CAPO II

DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL *TRUST* IN FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI *HANDICAP*

ART. 15.

(*Opzione del trust per il regime agevolativo*).

1. Il *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* di cui all'articolo 1, fermo restando quanto disposto nel capo I, può optare per il regime tributario agevolativo di cui al presente capo, con opzione esercitata contestualmente alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe dei *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* di cui all'articolo 16. Il regime agevolativo ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata la relativa opzione.

2. L'iscrizione nell'anagrafe di cui all'articolo 16 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui al presente capo.

3. Hanno diritto a optare per il regime agevolativo e ad essere iscritti nell'anagrafe di cui all'articolo 16 i *trust* di cui all'articolo 1 che hanno i requisiti previsti dal capo I e che allegano alla richiesta copia dell'atto istitutivo e dei successivi atti nonché del libro degli eventi.

ART. 16.

(*Anagrafe dei trust in favore di persone portatrici di handicap*).

1. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze l'anagrafe unica

dei *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*, di seguito denominata « anagrafe », con distinta evidenziazione e registrazione dei *trust* di cui agli articoli 2 e 3. I soggetti che hanno accettato la qualifica di *trustee* ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica degli atti del *trust*.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione della richiesta di iscrizione nell'anagrafe, la disciplina dell'accoglimento o del diniego della suddetta richiesta, della revoca e della durata dell'iscrizione, del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti per la denominazione di *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente capo e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso capo.

ART. 17.

(Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni).

1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*quater*. Non sono soggetti all'imposta i conferimenti di *trust* effettuati in favore di persone portatrici di *handicap*. Restano soggetti all'imposta i trasferimenti effettuati dal *trust* ai beneficiari finali, limitatamente alla parte di ricchezza in essi conferita ».

ART. 18.

*(Riduzione dell'imposta
sul reddito delle società).*

1. Ai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*, soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

ART. 19.

*(Agevolazioni ai fini
delle imposte sui redditi).*

1. Ai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*, soggetti passivi dell'IRES ai sensi dell'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica la disposizione dell'articolo 150 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, e dunque non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività svolte nel perseguimento delle esclusive finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. In capo ai *trust*, in favore di persone portatrici di *handicap*, soggetti passivi dell'IRES ai sensi dell'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni degli articoli 102, 103 e 104 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni non sono imponibili.

ART. 20.

(Erogazioni liberali).

1. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-novies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.500 euro, ai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: « Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*), e *i-quater*) » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*), *i-quater*) e *i-quinquies*) »;

b) all'articolo 100, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *o-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.500 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, ai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*;

o-quater) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate ai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* »;

c) all'articolo 147, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater)* e *i-octies)* del comma 1 dell'articolo 15 » sono sostituite dalle seguenti: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i-bis), i-quater), i-octies)* e *i-novies)* del comma 1 dell'articolo 15 »;

d) all'articolo 152, comma 3, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell'articolo 15 » sono sostituite dalle seguenti: « oneri indicati alle lettere « *a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater)* e *i-novies)* del comma 1 dell'articolo 15 »;

e) all'articolo 154, comma 2, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell'articolo 15 » sono sostituite dalle seguenti: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater)* e *i-novies)* del comma 1 dell'articolo 15 ».

ART. 21.

*(Disposizioni relative
all'imposta sul valore aggiunto).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo all'individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: « nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) » sono in-

serite le seguenti: « , dei *trust* in favore delle persone portatrici di *handicap* »;

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta:

1) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché da *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* »;

2) al numero 15) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché da *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* »;

3) al numero 19), le parole: « e da ONLUS » sono sostituite dalle seguenti: « , da ONLUS e da *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* »;

4) al numero 20, dopo le parole: « e da ONLUS » sono inserite le seguenti: « nonché da *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* »;

5) al numero 27-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché da *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* »;

c) all'articolo 19-ter, secondo comma, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, le parole: « di cui agli articoli 20 e 20-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter ».

ART. 22.

(Disposizioni in materia di ritenute alla fonte).

1. Sui contributi corrisposti ai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Sui redditi di capitale previsti dall'articolo 44 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti ai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di im-

posta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

ART. 23.

(Esenzioni dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie e catastali).

1. Alla tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« 27-quinquies. Atti, documenti, istanze e contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* ».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 2-ter. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per la trascrizione dei contratti di *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* l'imposta è dovuta nella misura fissa ».

ART. 24.

(Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative).

1. Dopo l'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 13-ter. - (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti i *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative ».

ART. 25.

(Esenzioni in materia di tributi locali).

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

possono deliberare nei confronti dei *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) gli immobili utilizzati dai *trust* in favore di una categoria di persone portatrici di *handicap* destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività proprie dei suddetti *trust* ».

ART. 26.

(Agevolazioni in materia di imposta di registro).

1. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento:

1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento avviene nei confronti di *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*): euro 168 »;

2) è aggiunta, in fine, la seguente nota:

« II-*sexies*). A condizione che il *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* dichiara nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dalla data di acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 11-*quater* - 1. Atti istitutivi e modifiche degli atti concernenti i *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* ».

ART. 27.

(Esenzioni dall'imposta sugli intrattenimenti).

1. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, svolte occasionalmente dai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che dell'attività richiamata al medesimo comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al citato comma 1 possa considerarsi occasionale.

ART. 28.

(Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, al fine di comprendere, tra le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza consentiti dal medesimo regolamento, anche quelli organizzati dai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* disciplinati dalla presente legge.

ART. 29.

(Disposizioni in materia di scritture contabili e di obblighi formali dei trust in favore di persone portatrici di handicap).

1. Dopo l'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

« ART. 20-ter. - (Scritture contabili dei trust in favore di persone portatrici di handicap) - 1. I trust in favore di persone portatrici di handicap, a pena di perdita della stessa qualifica e di conseguente decadenza dai benefici fiscali per essi previsti, sono tenuti:

a) a conservare e ad aggiornare il libro degli eventi, vidimato e bollato in ogni sua pagina, tenendolo a disposizione della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate;

b) a presentare il proprio rendiconto annuale alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente;

c) in relazione a tutte le attività svolte, a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e a rappresentare adeguatamente in un apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del trust, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera c), si considerano assolti qualora la contabilità, ove ricorrano i relativi presupposti di legge, consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse non hanno conseguito in un anno proventi

di ammontare superiore a 250.000 euro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al citato comma 1, lettera c), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi indicati dall'articolo 20 della presente legge.

4. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di 1 milione di euro, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori dei conti iscritti nel registro dei revisori contabili ».

ART. 30.

(Norma di rinvio).

1. Ai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* si applicano, ove compatibili, le disposizioni vigenti relative agli enti non commerciali.

ART. 31.

(Abuso della denominazione di trust in favore di persone portatrici di handicap).

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico delle parole « *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* », ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dai *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* disciplinati dalla presente legge.

ART. 32.

(Sanzioni e responsabilità dei trustee e dei guardiani).

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie vigenti:

a) i *trustee* e i guardiani dei *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* che si avvalgono dei benefici riconosciuti ai sensi del presente capo in assenza dei requisiti ivi previsti sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro qualora omettano di inviare le comunicazioni e di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 29;

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 31 è punito con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo sono irrogate, dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*.

3. I *trustee* e i guardiani dei *trust* in favore di persone portatrici di *handicap* che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente capo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo del *trust* o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

ART. 33.

(Titoli di solidarietà).

1. Per l'emissione di titoli denominati « di solidarietà » è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento dei *trust* in favore di persone portatrici di *handicap*.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i soggetti abilitati all'emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo comma 1, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del citato comma 1.

